

# TI\_GERICHTE 52.1998.222 vom 28. Oktober 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-10-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.222](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.222)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.222 du 28 octobre 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.222 del 28 ottobre 1998

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 2

lett. b) LSan l'autorizzazione all'esercizio indipendente di una professione sanitaria è revocata per tempo determinato o indeterminato in caso di grave negligenza, di azioni immorali o di rilascio di certificati falsi, di ripetuta inosservanza dei doveri professionali oppure per continue gravi violazioni delle disposizioni di legge, segnatamente quelle previste dal titolo II, nonché delle norme deontologiche. Nei casi di lieve entità, soggiunge il capoverso seguente, può essere pronunciato l'ammonimento.

### E. 2.2

Ogni operatore sanitario, dispone l'art. 6 cpv. 1 LSan, è tenuto, nell'ambito delle sue competenze professionali, ad informare il paziente sulla diagnosi, il piano di cura, i possibili rischi, nonché su eventuali trattamenti alternativi, scientificamente riconosciuti. L'informazione deve essere data in modo chiaro e accessibile al paziente e tenere conto, in specie nella comunicazione della diagnosi, della sua personalità. L'obbligo di informare adeguatamente il paziente sul suo stato di salute e sulle terapie necessarie o utili per ristabilirlo o migliorarlo è essenzialmente volto a permettere a quest'ultimo di determinarsi liberamente e con la necessaria cognizione di causa sulle scelte che è chiamato ad adottare (Honsell, Handbuch des Arztrechts; pag. 119 seg.). Tale obbligo è violato quando l'operatore sanitario sottace o presenta in modo distorto, senza valida giustificazione, la diagnosi che stabilisce o le terapie che entrano in considerazione. Esso non è invece disatteso quando l'operatore sanitario prospetta al paziente una diagnosi stabilita erroneamente o una terapia inappropriata. L'obbligo di informazione serve soltanto ad assicurare la libertà di decisione del paziente sulla sua integrità fisica e psichica. Non garantisce né la correttezza della diagnosi formulata dall'operatore sanitario, né l'adeguatezza delle terapie prospettate in conseguenza. 3. Nell'evenienza concreta, l'autorità di vigilanza sanitaria ha ammonito il ricorrente per "avere informato scorrettamente la paziente " \_\_\_\_\_" sulla situazione in ordine alla presenza di due feti gemellari". L'infrazione addebitata al dr. \_\_\_\_\_ è circoscritta alla violazione dell'obbligo di informazione del paziente sancito dall'art. 6 LSan. Non entrano in considerazione altri fatti contravvenzionali. La CVS ha in effetti rinunciato a procedere nei confronti dell'insorgente per le ulteriori ipotesi di comportamento trasgressivo prefigurate nel preavviso trasmesso al Dipartimento delle opere sociali. Ai fini del presente giudizio occorre quindi soltanto verificare se il dr. \_\_\_\_\_ sia effettivamente venuto meno all'obbligo summenzionato. Orbene, tale verifica presuppone, da un lato, un adeguato accertamento della diagnosi effettivamente stabilita dal medico e, dall'altro un altrettanto

congruo accertamento dell'informazione realmente dispensata alla paziente. L'infrazione postula infatti l'esistenza di una discrepanza tra i riscontri diagnostici registrati dal medico e l'informazione trasmessa al suo interlocutore. 3.1. Ferma questa premessa, va anzitutto rilevato che controversa è essenzialmente l'eziologia della gravidanza riscontrata dal ricorrente in occasione della visita del 17 gennaio 1997. Che di gravidanza si trattasse è pacifico. Altrettanto pacifico è che il dr. \_\_\_\_\_ l'ha diagnosticata e che ne ha reso edotta la paziente. Fuori discussione è pure il fatto che questa gravidanza fosse correlata all'amenorrea risalente all'inizio di ottobre dell'anno precedente. Incerta è per contro la questione a sapere se l'embrione rilevato mediante ecografia fosse lo stesso che il dr. \_\_\_\_\_ aveva cercato di eliminare con il precedente intervento o se invece si trattasse di un embrione gemello sopravvissuto al raschiamento. Tale questione, apparentemente resa ancor più complessa dal diverso sviluppo dei due embrioni riscontrato dal medico, non è comunque decisiva ai fini del giudizio. Determinante, dal profilo dell'infrazione rimproverata al ricorrente, è unicamente la questione a sapere se il dr. \_\_\_\_\_ abbia fornito alla paziente un'informazione che non corrispondeva alle risultanze dei suoi accertamenti diagnostici. A questo proposito, giova osservare che la paziente, nella sua denuncia, ha affermato che per spiegare lo stato di gravidanza riscontrato in occasione della visita del 17 gennaio 1997 il medico avrebbe formulato l'ipotesi successivamente consegnata nel rapporto operatorio del 24 di quel mese, escludendo che si trattasse della precedente gravidanza. Partendo dalla constatazione che con il raschiamento precedente era stato "asportato materiale trofoblastico in quantità più o meno corrispondente all'amenorrea" e che il feto era di dimensioni di "circa 7-10 giorni inferiori all'amenorrea", in quel rapporto il ricorrente aveva prospettato come ipotesi più plausibile che si trattasse di una "gravidanza gemellare sviluppatasi con probabilità in due diverse cavità con tempi di crescita leggermente diversi". Ammesso, in assenza di riscontri divergenti, che il ricorrente abbia effettivamente dato alla paziente questa spiegazione, la violazione dell'obbligo di informazione rimproveratagli non sussiste. L'informazione dispensata corrisponde infatti alle constatazioni ed alle deduzioni effettuate dall'operatore sanitario. Fra il contenuto delle spiegazioni fornite ed il quadro clinico registrato dal ricorrente non v'è discrepanza di sorta. I riscontri diagnostici non sono stati né sottaciuti, né presentati in modo difforme alla paziente. L'obbligo sancito dall'art. 6 LSan non è quindi stato disatteso. A torto la CVS ha ritenuto che il dr. \_\_\_\_\_ sia venuto meno a tale fondamentale dovere degli operatori sanitari, prospettando alla paziente l'ipotesi di una gravidanza gemellare conseguente a superfetazione. Il ricorrente non ha mai sostenuto una simile tesi. Né la paziente, che peraltro non è mai stata interpellata in merito alle informazioni effettivamente ricevute, ha mai affermato di aver ricevuto una simile spiegazione. Il dr. \_\_\_\_\_ ha in effetti sostenuto l'ipotesi di una gravidanza gemellare, caratterizzata da embrioni sviluppatasi in modo diverso, ma concepiti contemporaneamente. Tesi, questa, che - oltre a non apparire del tutto inverosimile ed a divergere sostanzialmente da quella presa in considerazione dalla CVS - collima perfettamente con quella che la paziente afferma in sede di denuncia di aver ricevuto. Vero è che la spiegazione fornita dal ricorrente non appare affatto la più plausibile, ben più probabile essendo l'ipotesi di un primo raschiamento insufficiente, limitato alla placenta, con conseguente, ulteriore, difficoltoso sviluppo dell'embrione. Il fatto che il ricorrente non l'abbia presa in considerazione non suffraga tuttavia la violazione dell'obbligo di informare la paziente ritenuta dal Dipartimento delle opere sociali. Tutt'al più attesta una carente competenza professionale del medico. Aspetto, questo, che tuttavia non è suscettibile di fondare l'infrazione disciplinare ascritta all'insorgente. 4. Rilevato

ancora che le informazioni date dal dr. \_\_\_\_\_ non hanno comunque minimamente pregiudicato la libertà di decisione della paziente, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata siccome lesiva del diritto. Dato l'esito, si prescinde la prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 6, 59 LSan; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, la decisione 2 luglio 1998 del Dipartimento delle opere sociali è annullata. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. 3. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_

Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.